



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari**

Prot. 186/2023.U

**Ai Magistrati
Procura presso il Tribunale per i Minorenni
Sede**

**Alla segreteria Civile
Procura presso il Tribunale per i Minorenni
Sede**

**Ai Responsabili delle Sezione Polizia Giudiziaria
Sede**

**Al personale dell'Ufficio Interventi Civili
Pronto Intervento Minori
Sede**

**Ai Signori Questori di
Bari
BAT
Foggia**

**Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri di
Bari
BAT
Foggia**

**Ai Signori Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di
Bari
BAT
Foggia**

**Ai Signori Sindaci dei comuni di dei comuni di
Bari
Barletta
Andria
Trani
Foggia**

**Al Signor Assessore al Welfare e alla città solidale di
Bari**



**Ai Signori Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di
Bari
Barletta
Andria
Trani
Foggia**

**Ai Responsabili dei Servizi Sociali di
Bari
Barletta
Andria
Trani
Foggia**

**e, p.c.
Al Signor Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Bari**

**Al Signor Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari
Sede**

1. Il quadro normativo

La L. 26.11.2021 n. 206¹ ha come obiettivo la semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile assicurando pienamente il contraddittorio. In sua attuazione il D.lgs.149/2022² ha pertanto riformato il processo civile. L'entrata in vigore della riforma tuttavia, per volontà governativa, è stato anticipato per gradi³ sicché alcune disposizioni sono entrate in vigore il 22 giugno 2022 altre, oggetto d'interesse delle presenti linee guida, entreranno in vigore l'1 marzo 2023.

In particolare, a far tempo dall'1 marzo, entrerà in vigore il rito unico nei procedimenti sullo stato delle persone, attualmente frammentati fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni.

Tali disposizioni sono poste sotto il Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile *Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*. Quelle che riguardano, in particolare, questo ufficio giudiziario mantengono fermo e, anzi, rafforzano l'impegno del pubblico ministero minorile nel conseguimento dell'obiettivo prioritario della tutela dell'infradiciotenne, formalizzando i suoi poteri nell'esercizio dell'azione civile. Detta infatti l'art. 473 bis.3:

¹ "Delega al governo per l'efficienza del processo civile per la revisione delle discipline degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione del polo dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" pubblicata il 9 dicembre 2021 in vigore dal 24 dicembre 2021

² Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 (entrato in vigore il 18 ottobre 2022) "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

³ V. L. 29.12.2022 n.197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 comma 380 nonché D.L. 29.12.2022 n.198 *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (milleproroghe)*.

“Poteri del pubblico ministero.- Nell’esercizio dell’azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.”

E’ questa, indubbiamente, una disposizione che va raccordata, per un verso, con i ben definiti poteri derivanti al pubblico ministero dall’innovato art. 403 c.c.⁴; per l’altro, con i procedimenti “de potestate” (ora più correttamente definiti “de responsabilitate”) che, a far tempo dall’ 1 marzo 2023 si svolgeranno non più secondo il procedimento già delineato dall’art. 336 c.c. che, come modificato dal D.Lgs. 149/2022⁵ definisce ormai solo la legittimazione ad agire, ampliandola al curatore speciale del minore se già nominato, bensì secondo il rito disciplinato dal Capo II del titolo IV bis, cioè dagli articoli 473 bis.11 e ss c.p.c. che prevedono, con l’attuazione del principio del pieno contraddittorio, il rispetto di termini posti a pena di decadenza (invero non operanti nel caso di domande aventi ad oggetto diritti indisponibili quali quelli relativi all’integrità psicofisica, alla salute, alla vita del minore)⁶, l’estinzione del processo in caso di mancata comparizione dell’attore o di rinuncia “... Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero”; inciso quest’ultimo che, contenuto nella seconda parte del primo comma dell’art. 473 bis. 21, induce a ritenere non necessaria la partecipazione all’udienza del pubblico ministero che continua ad essere ricorrente nel suo ruolo di parte pubblica delineato dalla disposizione di cui all’art.73 dell’Ordinamento Giudiziario non toccato dalle recenti riforme.⁷

Tale conclusione è rafforzata anche dalla considerazione che il medesimo art.473 bis.21 non solo prevede che il procedimento prosegua nell’ipotesi in cui sia stato introdotto con ricorso del pubblico ministero anche se l’attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non richiede che si proceda in sua assenza; ma anche ribadisce che la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116 c.p.c. e nella liquidazione delle spese, quindi ascrivibile a parti diverse dal pubblico ministero.

2. Scelta e forma del ricorso da parte del pubblico ministero minorile.

Così sinteticamente individuate alcune norme frutto dei recenti interventi legislativi, è evidente che una lettura delle disposizioni contenute nel nuovo Titolo IV bis c.p.c. consente di ritenere che queste si applicano a tutti i procedimenti di natura contenziosa relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. L’articolo 473 bis, tuttavia, esclude dal perimetro applicativo delle disposizioni del Titolo IV bis i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, i procedimenti di adozione di minori di età, i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di

⁴Poteri sussumibili nella possibilità di effettuare una prima verifica sulla legittimità del provvedimento di allontanamento dall’ambiente familiare adottato in emergenza dalla pubblica autorità in caso di abbandono morale o materiale del minore o di grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica; nella possibilità di revoca del predetto provvedimento e in quelle di assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti nelle 72 ore successive ricezione del provvedimento, prima di proporre ricorso al tribunale per i minorenni, formulando richieste anche ai sensi degli articoli 330 e ss. (art. 403 terzo comma c.c. in vigore dal 22 giugno 2022).

⁵ Art.336 cc. Nuova formulazione "legittimazione ad agire.- I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se è già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

I genitori e il minore sono assistiti da un difensore"

⁶ V. art 473 bis. 19 c.p.c. primo comma "Nuove domande nuove mezzi di prova- le decadenze previste dagli articoli 473 bis.14 e 473 bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili “

⁷ RD 30.01.1941 n.12 e succ. mod (O.G.) Art. 73. “ **Attribuzioni generali del pubblico ministero.** *Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita..”*

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Restano ancora tra i "Procedimenti in camera di consiglio", per quanto riguarda la competenza, allo stato, di questi uffici giudiziari minorili, quelli di cui all'ultimo comma dell'articolo 171 c.p.c.⁸ nonché quelli di cui agli artt. 25 e ss. del R.D.L.1404/1934⁹ e quelli di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 286/1998¹⁰.

Tale complesso quadro normativo induce a sollecitare una rivisitazione delle modalità operative del pubblico ministero minorile che andranno differenziate sia nella fase degli accertamenti, i cui risultati saranno posti a fondamento del ricorso, sia nella scelta del tipo di ricorso da proporre. Questa sarà determinata dalla pluralità di situazioni che possono delinearsi in ambito familiare e dalla loro gravità, ma anche dai diversificati interventi che si riterrà opportuno sollecitare sulla base degli elementi raccolti (relazione dei servizi sociali, notizie di reato ostensibili, informazione degli organi di polizia, relazioni dell'autorità scolastica, *dell'ufficio interventi civili* e del *pronto intervento minori* di questa procura ecc.).

In definitiva il pubblico ministero, ferma restando la sua libertà di accertamento e di valutazione, potrà decidere se ricorrere al tribunale in sede, chiedendo:

- a. la sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- b. l'utilizzazione delle norme in tema di affidamento familiare;
- c. l'attivazione della competenza amministrativa del tribunale per i minorenni.

2 a.1 Proposizione del ricorso, sollecitando la sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli, il loro contestuale allontanamento dall'ambiente familiare (con possibile temporanea disciplina degli incontri in ambiente protetto).

Questa scelta ricorrerà, ovviamente, a fronte di una situazione di gravissimo pregiudizio per il minore derivante da abusi fisici, sessuali o da gravi ipotesi d'incuria, attribuibili a uno o entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e capaci di pregiudicarne concretamente il sano sviluppo psicofisico. In tal caso, è evidente, che le norme di riferimento non potranno che individuarsi in quelle contenute nei Capi I-II del Titolo IV bis c.p.c.

A tal proposito si richiama la massima attenzione dei magistrati di questa procura sulle modalità con cui dovrà essere redatto il ricorso. Per mera praticità, ferma restando la libertà di ciascuno di apportare le modifiche che riterrà opportune in relazione allo specifico caso sottoposto alla sua attenzione, si allega modello- tipo di ricorso redatto dal pubblico ministero con i contenuti puntualizzati dal disposto dell'articolo 473 bis.13 e si coglie, altresì, l'occasione per ribadire che, in ogni ipotesi di maltrattamento grave, dovrà essere richiamata, unitamente alla disposizione di cui all'articolo 330 c.c. anche quella di cui all'articolo 473 bis co.40 c.p.c. (ALLEGATO 1)

"Ricorso del pubblico ministero. – Il ricorso del pubblico ministero contiene:

- a) *l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato;*
- b) *il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore, nonché, nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio;*
- c) *la determinazione dell'oggetto della domanda;*
- d) *La chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie.*

Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresì il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.

⁸ V. modifiche apportate al primo comma dell'articolo 38 disp att.c.c. dalla L.206/2021

⁹ Convertito con modificazioni in L.27/1935 n. 835 e succ. mod. *Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.*

¹⁰ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l'indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.

In caso di domande di contributo economico al ricorso è allegata la documentazione attestante la situazione economica reddituale dei genitori e del minore. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale."

La lettura della norma, con specifico riferimento all'ipotesi di già effettuato collocamento del minore in una struttura comunitaria, non può che porsi in stretta relazione con il disposto dell'art. 403 c.c. nella sua nuova formulazione nella parte in cui, appunto, prevede la possibilità del pubblico ministero di proporre con il ricorso con il quale chiede la convalida del provvedimento adottato dalla pubblica autorità anche istanze "ai sensi degli articoli 330 e seguenti"¹¹. Si ritiene pertanto opportuno richiamare sul punto le indicazioni già fornite dallo scrivente nelle *Linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di cui al nuovo testo dell'articolo 403 codice civile*.¹²

Contestualmente al ricorso, salvo esigenze specifiche, il pubblico ministero potrà anche richiedere l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari.¹³ L'adozione di tali provvedimenti, infatti, va sollecitata, giusta quanto disposto dall'art. 473 bis. 69 allorché dalla condotta del coniuge o di altro convivente in danno dell'integrità fisica o morale o della libertà dell'altro coniuge o convivente possa comunque scaturire un pregiudizio per il minore.

Gravità della condotta dell'adulto convivente e conseguente eventuale pregiudizio per l'infradiciottenne sembrano, quindi, presupposti indispensabili per la richiesta di adozione da parte del pubblico ministero di un ordine di protezione al tribunale in sede.¹⁴

Qualora il pubblico ministero di questa procura intenda richiedere la misura di protezione, dovrà porre estrema attenzione a che il ricorso di cui all'articolo 473 bis. 13, come innanzi delineato, indichi anche "gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze" e curi che allo stesso sia "...allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni di prove testimoniali nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità."¹⁵

Sarà cura del magistrato assegnatario del fascicolo sia per la segreteria civile, che per i successivi adempimenti della cancelleria del tribunale, annotare a chiare lettere sulla copertina la richiesta di adozione di un ordine di protezione (ALLEGATO 2).

Quanto innanzi evidenziato, impone, ancora una volta, l'esigenza di rimarcare, a fronte di una segnalazione in danno di un minore destinatario di gravi maltrattamenti infrafamiliari, l'importanza del preliminare e tempestivo rapporto da instaurare, con le forze di polizia, il servizio sociale, la procura ordinaria competente e di acquisire, al contempo, anche certificati di carichi pendenti e penali del genitore o convivente presunto maltrattante.

2 a.2 Proposizione del ricorso con richiamo alle norme in tema di affidamento familiare.

Le disposizioni in tema di affidamento familiare, contenute nella legge 184/83 e succ. mod.¹⁶ non rientrano nel perimetro applicativo delineato dal Titolo IV bis c.p.c. il che significa che ben possono trovare applicazione in tutte le fattispecie in cui le criticità dell'ambiente familiare sulle quali non hanno spiegato effetto i primi interventi di assistenza posti in essere dall'ente locale ai sensi

¹¹ articolo 403 codice civile terzo comma c.c. "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori"

¹² 30 maggio 2022 (prot.n.441/2022 E/U/I/S)

¹³ V.Capolo III, Sezione VII in relazione alle disposizioni contenute nel medesimo Capo, Sezione I

¹⁴ art. 473 bis.69, secondo comma c.p.c."...quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni".

¹⁵ art. 473 bis. 41, secondo comma c.p.c.

¹⁶ L. 184/1983 *Diritto del minore a una famiglia*

dell'articolo 1 della predetta legge, non siano così gravi da indurre il pubblico ministero a richiedere la sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale¹⁷. Si tratta, in buona sostanza, dei tanti casi in cui ben può essere ipotizzata la realizzazione di un articolato progetto che preveda l'affidamento del minore al servizio sociale dell'ente locale per un'azione di sostegno coordinata con altri servizi, quali quelli sociosanitari. In tali situazioni la collaborazione tra servizi, secondo le indicazioni del tribunale per i minorenni, ben potrà concretizzarsi in una presa in carico del minore e del suo nucleo familiare che consenta di risolvere, attraverso un monitoraggio costante e interventi di sostegno adeguati, le problematicità del nucleo familiare e il disagio espresso dal minore. Quest'ultimo ben potrà restare, adeguatamente supportato, nel proprio ambiente d'origine o, in subordine e gradatamente, essere affidato ad altri familiari o comunque famiglie idonee a riceverlo e a prendersene cura temporaneamente.

Ferma restando la libera valutazione del singolo magistrato, sarà dunque possibile adire il tribunale in sede, ricorrendo alle norme sull'affidamento familiare ai sensi degli artt.333 c.c. e 5 bis L.184/1983 e succ. mod. nelle situazioni in cui il disagio del minore derivi soprattutto da carenze culturali dei genitori, quali ipotesi non gravi di incuria/discordia e anche alcuni casi minori di ipercuria;¹⁸ ovvero consegna a carenze educative quali, ad esempio, la sottovalutazione della formazione scolastica o di alcune condotte tenute dal minore nel gruppo dei pari o, ancora, da dinamiche interpersonali alterate all'interno del nucleo familiare. Neppure andrebbe esclusa quella conflittualità della coppia genitoriale che, non sfociando in violenza fisica tra i partners, non sia traslabile sul minore come "violenza assistita" e che con buona probabilità potrà essere gestita attraverso qualificati interventi di supporto psicologico e/o di mediazione.

A tale conclusione può ragionevolmente pervenirsi anche in base alla considerazione che il Legislatore ha inteso predisporre una procedura di "supporto" specifica, proprio nelle situazioni che possono rientrare nel perimetro di cui all'art.333 c.c., esplicitamente richiamato nel primo comma dell'articolo 5 bis della legge 184-83 e succ. mod. Non è certamente casuale, infatti, l'introduzione della predetta norma proprio nell'ottica di completamento e razionalizzazione di procedure a protezione del minore modulabili, in relazione alla gravità della condotta posta in essere da uno o da entrambi i genitori e dell'entità del pregiudizio che da questa può conseguire¹⁹.

Per mera praticità, e fatta sempre salva la libertà di ogni sostituto di personalizzarlo, adattandolo anche alle esigenze dei singoli casi, si allega un modello di ricorso ex artt.333 c.c. e art.5 bis L.184/83 e succ. mod. (ALLEGATO 3).

2a.3 Proposizione del ricorso con richiamo alle norme di cui agli articoli 25-25 bis e seguenti del R.D.L. 1404/34 e succ. mod.

Com'è noto l'articolo 25 del R.D.L.1404/34 e succ. mod. indica le "*misure applicabili ai minori irregolari per condotta e carattere*" delineando così anche una competenza rieducativa di natura amministrativa dell'ufficio giudiziario minorile.

Vero è che dal finire degli anni '70, e per lungo tempo, tale competenza è stata considerata quasi "un ramo secco" dell'Ordinamento, perché superata da una concezione di "gestione sociale" della devianza, derivante dalla convinzione che la gran parte delle condotte irregolari giovanili fossero da ritenersi conseguenza di carenze genitoriali o, comunque, fossero prodotto esclusivo dell'ambiente familiare. Nell'ultimo decennio, tuttavia, da parte di numerosi uffici giudiziari minorili si è

¹⁷ Si rammenta, peraltro che, ai sensi dell'art. 2 terzo comma L.184/83 e succ. mod. l'affidamento, in caso di necessità e urgenza, può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'art.1 comma secondo e terzo

¹⁸ *La discoria* Si manifesta quando i genitori, pur provvedendo alle cure del proprio figlio, lo fanno in modo inadeguato, non rispettando le sue esigenze evolutive e fornendo cure che non corrispondono, per tempi, modi e qualità, a quelle che, la particolare fase di crescita, richiederebbe. *L'ipercuria (non tale da sostanzarsi in un quadro clinico)* consiste nel prestare cure eccessive al bambino sia nei modi che nella quantità.

¹⁹ Si rammenta che l'art. 5 bis della L.184/83 e succ. mod. è stato introdotto con l'articolo 28 comma 1 lett.d del D.Lgs. 149-22 di attuazione della legge delega e modificato, con riferimento alla sua entrata in vigore, dalla L.197-2022 (articolo 1 comma 380)

ricominciato a fare, con sempre maggiore frequenza, ricorso alle misure applicabili in ambito rieducativo, misure che, dopo la chiusura delle case di rieducazione e degli istituti medico-psicopedagogici avvenuta nel 1978, devono individuarsi,

- nell'affidamento al servizio sociale,
- nel collocamento in strutture comunitarie rientranti nella competenza degli enti locali e spesso gestite dal privato sociale.

Si tratta di misure che possono essere sollecitate nei confronti dell'infradiciottenne anche, e in primis, dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni a prescindere dal coinvolgimento in un procedimento penale nell'ambito del quale, comunque, possono essere applicate, o dal suo esito.²⁰

Tali misure possono altresì essere richieste anche allorché il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del codice civile²¹. È evidente che, in tal caso, il pubblico ministero deciderà se formulare ricorso ai sensi degli artt.333 c.c. - 5 bis L.184/1983 e succ. mod. o ai sensi dell'articolo 25 R.D.L. 1404-34 e succ. mod.

La sua valutazione sarà ovviamente condizionata dal contenuto delle notizie pervenutegli dal territorio in ordine alla irregolarità della condotta o del carattere nonché dall'esito degli accurati approfondimenti che, ancora una volta, si raccomanda di effettuare tramite i servizi dell'ente locale, i servizi sociosanitari, le forze di polizia, i medici di base, i docenti della scuola frequentata dal minore ecc...

Possono quindi essere trattate seguendo una delle due vie innanzi indicate, problematiche quali: disturbi alimentari di varia origine, abuso di sostanze alcoliche, uso di sostanze stupefacenti, ludopatie, fughe da casa, evasione dell'obbligo scolastico, insofferenza alle regole imposte in ambito familiare o scolastico, aggressività nei confronti dei pari o delle figure familiari.

Il discrimen tra il ricorso ai sensi degli artt.333 c.c. - 5 bis L.184/1983 e succ. mod. e quello ex art.25 R.D.L. 1404-34 e succ. mod.²² va individuato nella genesi della *irregolarità della condotta o del carattere*. È evidente che se questa è riportabile a carenze accuditive e educative di gravità non tali da indurre a sollecitare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e ragionevolmente gestibili con un adeguato supporto dei servizi, il pubblico ministero ben potrà optare per un ricorso ai sensi delle norme sull'affidamento familiare. Per contro, se l'*irregolarità della condotta o del carattere* è riportabile esclusivamente a scelte di vita del minore effettuate, autonomamente, o anche sotto l'influenza del gruppo dei pari, senza che alcun addebito possa essere mosso ai suoi genitori e senza che sia ravvisabile alcuna inadeguatezza dell'ambiente familiare, sarà certamente più opportuno optare per la proposizione di un ricorso ai sensi dell'articolo 25 R.D.L. 404/34 e succ. mod. Del pari, tale opzione sarà consigliabile, con le dovute cautele, in quei casi in cui il mancato rispetto delle regole del vivere sociale, sia in ambito scolastico che familiare, possa essere ascrivibile a situazioni patologiche del minore sempre che, anche in tal caso, alcun rimprovero possa muoversi ai genitori in ordine alla loro sottovalutazione.

Si ricorrerà invece ai sensi dell'articolo 25 bis del medesimo Regio Decreto Legge ogni qualvolta la procura della Repubblica per i minorenni avrà notizia di infradiciottenni che esercitano la prostituzione o siano vittime di reati a carattere sessuale. (**ALLEGATI 4 e 5**)

3. rapporti tra pubblico ministero e pubblica autorità (servizi e polizia giudiziaria)

²⁰ RDL 1404 /1934 e succ mod. Art.26 commi primo e secondo "le misure prevedute dall'articolo 20 possono essere promosse dal pubblico ministero, se in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.

Quando è stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'articolo 25."

²¹ RDL 1404/1934 e succ. mod. art. 26, comma terzo.

²² Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 del RDL 1404/34 e succ. mod, l'applicazione delle norme procedurali di cui alla Parte Terza del Regio Decreto Legge sulla competenza rieducativa comporta anche la possibilità di un prosieguo amministrativo fino al compimento del 21° anno di età al fine di completare il percorso di reintegrazione già avviato

Dei poteri del pubblico ministero si è già detto sub 1. Qui non può che evidenziarsi che il disposto dell'art. 473 bis.3 altro non ha fatto che disciplinare normativamente ciò che ormai da anni avveniva in tutte le procure della Repubblica del Paese sia pure con forme e modalità non sempre omogenee. È evidente che la disposizione innanzi riportata rende ancora più imperativo il mantenimento di un saldo e costante rapporto, oltre che tra pubblici ministeri appartenenti ad uffici giudiziari diversi, anche tra pubblico ministero e pubblica autorità (considerando tale non solo il personale appartenente alle forze di polizia, ma anche quello dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari)²³. Un rapporto continuativo basato sulla reciproca collaborazione, fermo restando il rispetto dei ruoli e delle rispettive competenze, va instaurato anche con altre Istituzioni e, in particolare, la Scuola.

Si è fermamente convinti che da un corretto scambio di informazioni e da accurati accertamenti che un pubblico ministero dinamicamente inserito nel territorio e proteso, in quanto parte pubblica, alla tutela del preminente interesse del minore, non mancherà di disporre, potranno ottenersi gli elementi necessari per proporre al tribunale in sede il ricorso più opportuno in relazione al fine perseguito.

Si ritiene pertanto di dover fornire alcuni chiarimenti, oltre che ai magistrati di questa procura, anche ai responsabili della polizia giudiziaria nonché ai responsabili dei servizi sociali o sanitari per rendere sempre più fluida e funzionale l'interazione con la procura.

Polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria è invitata, a fronte di notizie di reato relative a maltrattamenti contro familiari e conviventi che possano direttamente o indirettamente coinvolgere minorenni, con particolare riferimento a violenza fisica, sessuale, psicologica, assistita nonché alle violazioni degli obblighi di assistenza familiare, a trasmettere immediatamente copia delle stesse a questa procura della Repubblica, corredate dalle copie di eventuali verbali di precedenti interventi presso il medesimo nucleo familiare dovuti a situazioni di accertata conflittualità unitamente a ogni notizia utile a definire la personalità e la condotta delle persone maggiorenni conviventi. Poiché tali atti potrebbero essere utilizzati quali allegazioni ai ricorsi del pubblico ministero minorile, anche nelle situazioni in cui intenda sollecitare ordini di protezione contro abusi familiari²⁴, sarà onere di quest'ultimo ricordarsi tempestivamente con il collega della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario competente per l'indagine nei confronti delle persone adulte, al fine di valutare se e quando gli atti ricevuti dalla polizia giudiziaria potranno ritenersi ostensibili; se, quando e con quali accortezze, a prescindere dalla loro totale o parziale ostensibilità, potrà sollecitare opportuna inchiesta sociale finalizzata alla verifica delle condizioni esistenziali dei minorenni interessati.

L'essenziale raccordo tra uffici giudiziari e le conseguenti scelte del pubblico ministero minorile dovranno sempre tenere presente l'esigenza di coniugare le indagini della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, che potrebbero essere caratterizzate dal compimento di necessari "atti a sorpresa", con la non meno fondamentale esigenza di tutelare tempestivamente il benessere psicofisico del minore vittima di gravi maltrattamenti.

La polizia giudiziaria trasmetterà inoltre alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bari ogni segnalazione relativa a condotte del minore che, a prescindere dalla commissione di un fatto reato, possano essere indicative della sua propensione a commettere atti devianti (abuso di sostanze alcoliche, uso di sostanze stupefacenti, condotta aggressiva tenuta in ambito familiare o nel gruppo dei pari- anche qualora non sia stata sporta querela- impropria o eccessiva utilizzazione delle nuove tecnologie).

Si raccomanda, in particolare, di segnalare, sempre e comunque, i minorenni che, sulla base dei controlli effettuati sulla pubblica via, si accompagnano a soggetti pregiudicati per gravi reati o inseriti in organizzazioni criminali.

²³ Per quanto concerne la definizione di *pubblica autorità*, si richiama quanto già evidenziato dallo scrivente sub par. 1, p.4 delle *Linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di cui al nuovo testo dell'articolo 403 codice civile 30 maggio 2022* (prot.n.441/2022 E/U/I/S).

²⁴ V.art.473 bis.69

Si richiama altresì l'attenzione, soprattutto delle forze dell'ordine, sulla necessità di dare immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni in ogni caso di accertamento di attività prostituitiva da parte di un infradiciottenne²⁵

La polizia giudiziaria operante nell'ufficio interventi civili di questa procura per i minorenni, tra le incombenze giornaliere, avrà quella primaria di acquisire, da qualunque fonte, notizie in ordine a condotte illecite poste in essere da minorenni, a prescindere dalla loro perseguibilità penale. Per realizzare tale obiettivo si relazionerà tempestivamente con le forze di polizia dell'area di competenza di questo ufficio giudiziario. Proseguirà quindi, seguendo le indicazioni del magistrato assegnatario, nell'attività di istruzione dei fascicoli che gli sarà delegata,.

Il personale del "pronto intervento minori" operante presso questa procura della Repubblica per i minorenni svolgerà analogo accertamento quotidiano limitato, secondo protocollo sottoscritto col Comune di Bari, all'area del capoluogo di Regione e proseguirà nella istruzione dei fascicoli, sotto la direzione del magistrato assegnatario.

Servizi sociali

I servizi sociali continueranno a relazionarsi con la procura per i minorenni stilando le relazioni che saranno oggetto di attenta valutazione da parte di questo ufficio giudiziario. A tal proposito si evidenzia che, pur nella consapevolezza che tra i soggetti direttamente legittimati ad attivare la competenza rieducativa del tribunale per i minorenni possono rientrare direttamente i servizi sociali, al fine di razionalizzare gli interventi e di armonizzarli, si consiglia i responsabili dei servizi in questione di trasmettere sempre e comunque a questa procura la relazione anche nelle ipotesi in cui sia focalizzata essenzialmente sulle manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere del minore.

I Servizi dovranno altresì, in ogni caso, indicare, nella prima relazione le generalità complete dei genitori e del minore corredate dai relativi codici fiscali nonché la residenza o il domicilio o la dimora, specificando anche quelli del tutore, del curatore speciale, se già nominati e dell'eventuale affidatario del minore. Provvederanno altresì ad indicare, ove possibile, il codice fiscale del rappresentante della comunità nella quale quest'ultimo sia stato eventualmente collocato.

Al fine di consentire un compiuto ricorso da parte del pubblico ministero, allorquando dovrà essere richiesto l'allontanamento del minore, indicheranno anche generalità e residenza dei parenti entro il quarto grado che abbiano con lo stesso rapporti significativi²⁵.

I servizi sociali avranno altresì cura di indicare sempre nella relazione se sussista o meno la pendenza, allo stato, di un giudizio di separazione tra i genitori o di cessazione degli effetti civili del matrimonio/cessazione di convivenza allegando possibilmente, nell'affermativa, documentazione attinente alla pendenza di tali cause.

Le relazioni sociali inviate autonomamente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o dalla stessa richieste saranno redatte secondo il criterio base indicato dal Legislatore, al fine di consentire, nell'ambito del procedimento di cui al Titolo IV bis, un'oggettiva e piena conoscenza alle parti della situazione del minore e del suo nucleo familiare. Si richiede pertanto, mutuando anche nella fase antecedente al ricorso del pubblico ministero le indicazioni di cui al comma secondo dell'articolo 473 bis. 27 c.p.c., di tenere sempre ben distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e le eventuali valutazioni dell'estensore che "... *Ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione*".

La segreteria civile

Non appena perverranno relazioni da parte dei servizi socioassistenziali e sociosanitari, informazioni di polizia, segnalazioni relative alla situazione di minorenni, il responsabile della segreteria civile procederà secondo le usuali modalità alla predisposizione di un fascicolo che

²⁵ art. 25 bis RDL1404/e succ. mod.

²⁶ V. art.473 bis.13 quarto comma.

rimetterà per la determinazione dell'oggetto al pubblico ministero competente per territorio in base ai criteri del progetto organizzativo.

Il pubblico ministero restituirà nel minor tempo possibile il fascicolo alla segreteria civile corredato dalle eventuali richieste di accertamenti da effettuarsi tramite servizi, forze di polizia, ufficio interventi civili, pronto intervento minori.

All'esito degli accertamenti da porre a fondamento del ricorso, il fascicolo sarà riconsegnato al pubblico ministero che, in base al suo oggetto, alla gravità del fatto e alle finalità perseguite, predisporrà ricorso al tribunale, sollecitando la sospensione /decadenza della responsabilità genitoriale sui figli ex artt.330 c.c.- 473 bis.40 c.p.c oppure ricorrerà ai sensi degli artt. artt.333 c.c. e 5 bis L.184/1983 e succ. mod. o, ancora, adirà il tribunale per i minorenni ex art.25 o 25 bis R.D.L. 1404/34 e succ. mod. così come innanzi specificato.

Il funzionario responsabile della segreteria civile avrà cura di accertarsi che sulla copertina dei singoli fascicoli, al momento dell'invio al tribunale per i minorenni compaia distintamente l'oggetto del ricorso, come riportato nel ricorso stesso e che siano indicizzate le allegazioni. Adotterà altresì gli opportuni accorgimenti perché siano differenziabili, anche visivamente, le plurime tipologie degli atti introduttivi e risultino le necessarie annotazioni nel SIGMA Civile.

Il funzionario responsabile della segreteria civile curerà altresì che siano inserite specifiche voci nel sistema che consentano, nei limiti delle possibilità tecniche, la rilevazione statistica della tipologia dei ricorsi nei termini innanzi indicati con specificazione del numero di richieste di collocamento in comunità (con o senza genitore) e di richieste di ordini di protezione contro abusi familiari.

Sempre per quanto riguarda la tipologia dei ricorsi , se tecnicamente possibile, quelli relativi a:

- maltrattamenti in famiglia, abusi fisici, sessuali, psicologici.
- Incapacità educativa dei genitori (comprensiva di evasione obbligo scolastico, incuria lieve, discuria, ipercuria non patologica)
- Irregolarità della condotta del minore (disturbi alimentari, aggressività infrafamiliare, aggressività nel gruppo dei pari, abuso di sostanze alcoliche, uso di sostanze stupefacenti, fughe da casa, comportamenti autolesivi, dipendenza da Internet, ludopatia).

Nessuna indicazione si ritiene di fornire in questa sede a magistrati e personale amministrativo con riferimento ad altre attività relative ai ricorsi proposti ai sensi dell'art.31 T.U. Immigrazione e art. 19 co. V D.Lgs 142 /2015)

Le presenti linee guida entrano in vigore a far tempo dal 1 marzo 2023 con riserva di eventuali modificazioni e/o integrazioni in fase di applicazione.

Manda alla segreteria amministrativa di notificarle, unitamente ai relativi allegati, **immediatamente** ai magistrati dell'ufficio e al direttore della segreteria civile, curando altresì la loro comunicazione a tutti i soggetti indicati in intestazione.

Bari, 22 febbraio 2023

**Il Procuratore della Repubblica
Minorenni
Dott. Ferruccio De Salvatore**

